



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **4 ottobre 2019**

La cancellazione d'ufficio delle società va sempre valutata

Il disposto dell'art. 2490 comma 6 non è assoluto ma presuntivo.

Il comma 6 dell'art. 2490 CC dispone che "***Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese...***" la finalità di tale provvedimento risale alla necessità di cancellare le società non operanti equiparando la loro inerzia all'estinzione.

Il Tribunale di Roma, **con sentenza 17 novembre 2015**, ha risposto ad un'istanza di annullamento di tale cancellazione da parte della società cancellata in maniera negativa non attribuendo importanza alla realtà che la società aveva continuato a svolgere concreta e continua attività economica e che il mancato deposito dei bilanci fosse stato determinato da gravi problemi di salute del professionista incaricato.

Il Tribunale di Milano, relativamente ad una società di persone, ha invece definito, **il 18 gennaio 2019**, che le disposizioni relative alla cancellazione d'ufficio non presentano carattere sanzionatorio e comportano una presunzione relativa di compimento dell'attività liquidatoria e che la società in liquidazione può fornire elementi indicativi della necessità di prosecuzione della fase liquidatoria.

Pertanto l'art. 2490 non determina **alcun effetto automatico di estinzione** e non legittima i terzi a opporre alla società la sua estinzione. L'eventuale istanza di cancellazione avvia un apposito procedimento, solo al compimento del quale il Conservatore provvederà a richiedere al Giudice del registro la cancellazione della società, laddove non siano emersi elementi ostativi a tale cancellazione.